



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 12/23 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 343

del 26 agosto 2020

Prot. Gen. n. 65431

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che, in data 24 agosto 2020 è pervenuta la nota n.64808, con cui l'ufficio Cerimoniale del Comune di Civitavecchia comunica che il giorno 09 settembre 2020, si svolgerà la cerimonia per la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare";
- **PRESO ATTO** del programma della manifestazione, che avrà inizio alle ore 11:00 presso il monumento presente in largo dei Tirreni;
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire lo svolgimento della cerimonia citata al punto precedente, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare, al fine di riservare la sosta ai veicoli delle autorità e delle associazioni combattentistiche e d'arma che interverranno, istituendo la sosta vietata con rimozione dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del giorno 09 settembre 2020, in largo Galli e precisamente gli stalli di sosta a disco orario siti all'altezza dell'esercizio pubblico denominato "Bar Quaranta";
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento della cerimonia di che trattasi;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datata 13 giugno 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA

Per quanto in premessa riportato:

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del giorno 09 settembre 2020:

in LARGO GALLI, stalli di sosta a disco orario siti all'altezza dell'esercizio pubblico denominato "Bar Quaranta":

l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli onde consentire la sosta dei mezzi delle Autorità e delle Associazioni combattentistiche e d'Arma che presenzieranno alla cerimonia, che sono escluse dalla disciplina viaria citata in precedenza.

La presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione della manifestazione per una qualsiasi causa, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. CSP s.r.l. – servizio segnaletica, per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell’Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell’organizzazione dell’evento in questione;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI